



# NORME DISCIPLINARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI E DELLE PROVE DI ESAME

## Comunicazioni sull'Esame di Stato

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi,

vengo qui riportate alcune norme di comportamento che gli studenti devono conoscere in modo approfondito, affinché la conduzione delle Simulazioni e delle prove di Esame possa avvenire in modo regolare e siano prevenuti fatti incresciosi che possono irrimediabilmente compromettere il sereno svolgimento dell'Esame stesso.

Sarà premura della Scuola pubblicare sul Sito e garantire l'opportuna comunicazione di tutte le eventuali variazioni che a norma di legge o per motivi di forza maggiore potrebbero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

### Ammissione all'esame di stato

Si ricorda la normativa attualmente vigente in merito all'ammissione all'Esame di Stato:

*“Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono **una votazione non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).*

*Appare, altresì, opportuno precisare che **il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici** (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ). Si ricorda, infine, che, a partire dall'a.s. 2008-2009, il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti da assumere a riferimento per l'individuazione della banda di oscillazione nell'ambito della quale deve essere attribuito il credito scolastico.”*

### Normativa sull'uso dei Cellulari (durante le Simulazioni e le Prove di Esame)

- a) Durante le **SIMULAZIONI**, tutti i cellulari verranno ritirati e conservati in busta chiusa fino alla consegna. Lo studente **sorpreso avendo con sé con il cellulare**, anche qualora riuscisse dimostrare di non averlo utilizzato durante lo scritto, avrà come sanzione **l'annullamento della prova e l'attribuzione di un voto pari a 2/10** per ogni materia coinvolta nella prova. La valutazione entra – in forma ponderata – nella valutazione complessiva delle materie coinvolte. All'atto della consegna viene firmato un certificato con cui si dichiara di non avere con sé altri cellulari.
- b) Durante le **PROVE DI ESAME**, la normativa attualmente vigente in merito all'utilizzo dei Cellulari dispone quanto segue: **“Adepiamento irrinunciabile dei dirigenti scolastici sarà infine quello di avvertire tempestivamente e in termini perentori i candidati che è assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarlo è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.** Presidenti e commissari avranno pertanto il compito di vigilare sul rispetto del summenzionato divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero, come si è visto, gravemente penalizzanti per gli stessi candidati. Analoga cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio con collegamenti all'esterno. [...]”

(Nota 29 maggio 2002 prot. n. 279)

### Normativa sulle sanzioni in caso di copiatura

- a) Durante le **simulazioni**, lo studente che viene sorpreso con foglietti scritti a mano oppure fotocopie di appunti/libri/pubblicazioni, verrà sanzionato con **l'annullamento della prova e l'attribuzione di un voto pari a 2/10** per ogni materia coinvolta nella prova. La valutazione entra – in forma ponderata – nella valutazione complessiva delle materie coinvolte. Tale sanzione viene applicata anche qualora lo studente dimostri di non aver utilizzato i bigliettini e le fotocopie nella parte di prova svolta fino al momento in cui è stato sorpreso.
- b) Durante le **Prove di Esame**, la normativa prevede che lo studente sorpreso con foglietti scritti a mano oppure fotocopie di appunti/libri/pubblicazioni, verrà sanzionato con **l'annullamento della prova e l'esclusione da tutte le prove successive** (cfr Normativa che regola l'espulsione dei candidati dai pubblici concorsi per condotta fraudolenta).

## Normativa su eventuali ritardi o assenze alle Simulazioni e alle Prove di Esame

- a) Durante le **SIMULAZIONI**, l'assenza alla prova non è più recuperabile e la valutazione non viene attribuita. Naturalmente l'assenza viene verbalizzata ed è bene che lo studente produca il certificato medico che comprovi la "giusta causa" dell'assenza. La prova non viene recuperata neppure nel caso della 2° simulazione della terza prova, la cui valutazione (**se  $\geq$  10/15**) contribuisce come criterio per l'attribuzione del **Credito Scolastico**: l'assenza – anche qualora giustificata da certificato medico - determina la perdita del Criterio di Credito (*cf. Documento sulla Valutazione*). Durante le simulazioni **sono ammessi ingressi in ritardo solo se il ritardo non supera i 15 minuti ed è adeguatamente motivato**.
- b) Durante le **PROVE DI ESAME non sono ammessi ritardi** (a prova consegnata nessuno è autorizzato ad entrare: il candidato che si presenta in ritardo viene escluso insindacabilmente dalla Prova)

Per quanto concerne le assenze per motivi di salute, vale la normativa vigente. Ad oggi così risulta:

### **Assenze dei candidati. Sessione suppletiva - O.M. 37/2014 art. 19**

**1.** Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente articolo 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente articolo 14.

**2.** Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.

**3.** I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000.

**4.** In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'articolo 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.

**5.** La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

**6.** Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.

**7.** La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.

**8.** In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.

**9.** Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.

Il presente documento è stato dibattuto in sede di **Collegio Docenti**, in data 2 Febbraio 2018  
integra e/o sostituisce tutte le precedenti disposizioni assunte dal Collegio stesso.



Cordialmente,  
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala